



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio  
Tribunali A**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01427/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00690/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale  
690 del 2014, proposto da:

Roberto Doria, rappresentato e difeso  
dagli avv. Fulvio Lorigiola, Luciana  
Palaro, con domicilio eletto presso  
Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce,  
466/G;

*contro*

Comune di Cortina D'Ampezzo in  
Persona del Sindaco P.T.,  
rappresentato e difeso dagli avv.  
Federico Bressan, Giuliano Marchi,  
con domicilio eletto presso Giuliano  
Marchi in Venezia, S. Polo, 2237;

*nei confronti di*

Pierangelo Girardello, Alessandra  
Notargiacomo, rappresentati e difesi  
dall'avv. Bruno Barel, con domicilio  
eletto presso Francesco Acerboni in  
Mestre-Venezia, Via Torino, 125;

Angelica Girardello, parte non  
costituita in giudizio;

*per l'accertamento e la dichiarazione*

dell'illegittimità del comportamento  
omissivo del Comune di Cortina  
d'Ampezzo in ordine alle reiterate  
richieste del ricorrente, da ultimo con  
nota pec in data 26 Marzo 2014, di  
inibire immediatamente ex art. 23,  
comma sesto, del Dpr n. 380/2001 e  
art. 19, comma terzo, della legge n.  
241/90, l'esercizio dell'attività edilizia  
oggetto delle DIA n. 229/2012,  
119/2013 (in sanatoria) e 120/2013 o,

comunque, esercitare i poteri di autotutela in relazione alle medesime DIA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cortina D'Ampezzo in Persona del Sindaco P.T. e di Pierangelo Girardello e di Alessandra Notargiacomo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Il dott. Roberto Doria ha proposto il presente ricorso per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del comportamento omissivo del Comune

di Cortina d'Ampezzo che, a fronte delle richieste del ricorrente, non avrebbe inibito le DIA n. 229/2012, 119/2013 (in sanatoria) e n. 120/2013 o, comunque, esercitato i poteri di autotutela con riferimento alle opere che i Sig.ri Girardello Pierangelo e Notargiacomo Alessandra intendevano realizzare.

Nel ricorso così proposto l'attuale ricorrente precisava di essere proprietario di un'unità immobiliare inserita in un edificio nell'ambito del quale insistono le proprietà degli attuali controinteressati.

A parere dello stesso ricorrente le opere autorizzate avrebbero ad oggetto parti comuni dell'edificio in relazione alle quali lo stesso Dott. Roberto Doria non avrebbe fornito alcun consenso, circostanza confermata dal fatto che le delibere condominiali, dirette ad autorizzare i lavori sulle parti comuni, sarebbe state impugnate dallo stesso Dott. Doria presso il Tribunale di Belluno in

quanto adottate con maggioranze non sufficienti ad impegnare il condominio.

Nel ricorso così proposto si costituiva il Comune di Cortina d'Ampezzo e, nel contempo, i Sig.ri Pierangelo Girardello e Alessandra Notargiacomo (in qualità di controinteressati), chiedendo entrambi il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 19 Novembre 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, ritenendosi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Cortina d'Ampezzo nella parte in cui ha ritenuto di non attivare alcun procedimento, e di non dare riscontro alcuno, alle istanze proposte dal ricorrente da ultimo con la nota del 26 Marzo 2014.

1.1 Costituisce elemento accertato che dall'invio di detta nota, nell'ambito della quale si era rilevato il fatto che i

lavori programmati incidevano sulle parti comuni dell'immobile, il Comune di Cortina ha ritenuto di non svolgere alcuna istruttoria, diretta a rilevare l'esistenza dei presupposti per procedere all'inibizione della Dia o, ancora, al suo annullamento in autotutela ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 comma 6 della L. n. 241/90.

1.2 Ciò premesso va rilevato come siano non condivisibili le tesi delle parti resistenti laddove sono dirette ad affermare che le reiterate istanze inviate dal ricorrente non sarebbero suscettibili di obbligare l'Amministrazione comunale a fornire un riscontro ai rilievi diretti a sostenere l'illegittimità delle DIA sopra citate.

2. E' del tutto evidente che l'esistenza di una precedente istruttoria, per quanto completa essa sia, non esime l'Amministrazione comunale dal valutare la fondatezza delle istanze dirette a richiedere l'emanazione di un provvedimento di inibitoria o di

autotutela e, ciò, nell'ambito di un successivo procedimento diretto a verificare l'esistenza dei presupposti per emanare provvedimenti diretti a privare di efficacia i titoli abilitativi delle opere già assentite.

2.1 Questo Tribunale con un orientamento pressochè costante (TAR Veneto n. 233/2014) ha già avuto modo di rilevare che con l'art.19 comma 6 della L. n. 241/90 il Legislatore, se ha inteso non rendere impugnabile il consolidarsi della Dia alla stregua di un qualunque atto tacito, ha previsto nel contempo uno strumento di tutela, nei confronti del soggetto "terzo", che prevede l'esperimento del meccanismo di cui all'art. 31 c.p.a. (si veda anche TAR Veneto del 05 marzo 2012, n. 298 e del 15 febbraio 2013, n. 230).

2.2 Nel caso di specie il ricorrente aveva, peraltro, evidenziato circostanze che meritavano comunque lo svolgimento di un'attività istruttoria ulteriore.

Si era rilevato, infatti, come le DIA n.229/2012, n. 119/2013 e n. 120/2013 avevano avuto come presupposto delibere condominiali adottate a maggioranza, e quindi non all'unanimità, censura quest'ultima che poi aveva determinato il Tribunale civile ad accogliere l'istanza di sospensione riferita sempre alle sopra citate delibere.

2.3 L'illegittimità del silenzio serbato risulta confermata proprio dalla circostanza sopra citata, a seguito della quale, il Comune di Cortina d'Ampezzo ha ritenuto di non attivare alcuna istruttoria né, quanto meno, fornire un riscontro delle ragioni a fondamento di detto comportamento omissivo.

2.5 Si consideri, ancora, come parte ricorrente aveva avuto cura di evidenziare l'entità dei lavori che interessavano le parti comuni, in quanto riferiti ad una scala condominiale, alla realizzazione di un ascensore, alla sistemazione

dell'accesso condominiale, alla sostituzione del tetto, alla creazione di un cappotto esterno all'ultimo piano.

3. E' evidente che il Comune di Cortina d'Ampezzo, previo avviso di avvio di procedimento - e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni sostenute -, avrebbe dovuto valutare il quadro fattuale e giuridico prospettato dal Dott. Doria e, ciò, sulla base dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 nella parte in cui impone alle Pubbliche Amministrazioni il dovere di concludere un procedimento conseguente ad un'istanza di parte.

4. Va, infatti, considerato che se la richiesta di attivazione dell'autotutela di norma non comporta un obbligo di provvedere in capo alla P.A., lo strumento di tutela giudiziale di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990 ed all'art. 31 del c.p.a., ha carattere di esclusività, sicché la mancata conclusione del procedimento avviato a seguito della diffida del 26

Marzo 2014 avrebbe finito per privare gli interessati di ogni tutela giudiziaria, con palese violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione.

5. Di conseguenza la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio deve essere accolta, con contestuale obbligo per il Comune di Cortina d'Ampezzo di avviare il procedimento di cui in narrativa entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del testo integrale della presente sentenza e di concluderlo nei termini di legge.

La particolarità della fattispecie esaminata consentono di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie con contestuale obbligo del Comune di Cortina di attivare il

procedimento e di concluderlo, così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite, con refusione del contributo unificato nella misura di legge e in solido tra le parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto,

Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Accessibilità](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)